



N° PAP-00038-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 04/01/2024 al 19/01/2024

L'incaricato della pubblicazione
ALESSANDRA IROSO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1/2024 del 04/01/2024

OGGETTO: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 - ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 limitatamente alla sezione 3. "Organizzazione e Capitale Umano"

Il giorno 04/01/2024 alle ore 14:00, in Afragola e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Prof. ANTONIO PANNONE
On.le Dott.ssa GIUSEPPINA CASTIELLO
Rag. MAURO DI PALO
P.I. ANIELLO SILVESTRO
Dott.ssa GELSOMINA TERRACCIANO
Dott. ERNESTO SALZANO

PRESENTI	ASSENTI
P	
	A
	A
P	
P	
P	

Presenti: 4 Assenti: 2

Assiste: MARIO NUNZIO ANASTASIO - Segretario Generale

Presiede: ANTONIO PANNONE - Sindaco

Verificato il numero legale, ANTONIO PANNONE - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata eseguibilità'



ALESSANDRA
IROSO
04.01.2024
14:24:51 UTC

Oggetto: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 – ai sensi dell’art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 limitatamente alla sezione 3. “Organizzazione e Capitale Umano”, Sottosezione di programmazione 3.3 “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale”

VISTO il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il cui art. 6, primo comma, stabilisce che “Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n.190”;

CONSIDERATO che il settimo comma del richiamato art. 6, stabilisce che “In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dal D.P.R. 24 giugno 2022 n.81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art.1, c.1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

- 1) Piano dei fabbisogni di personale, di cui all’art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- 2) Piano delle azioni concrete, di cui all’art. 60 bis, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
- 3) Piano della performance, di cui all’art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- 4) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all’art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;
- 5) Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all’art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;
- 6) Piano di azioni positive, di cui all’art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

TENUTO CONTO che il D.M. n.132/2022, stabilisce:

- all'art. 7, c. 1, che *“Ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione”*;-

all'art. 8, comma 2, che *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*

CONSIDERATO che il Comune di Afragola alla data del 31/12/2023 ha non meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, per cui nella redazione del PIAO 2024-2026 non è stato tenuto conto delle disposizioni di semplificazione di cui all’art. 6 del citato D.M. 132/2022

CONSIDERATO che: l’articolo 16, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 stabilisce: *“Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all’articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d’intesa con Conferenza Statocittà ed autonomielocali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all’articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all’articolo 2, comma 11, e seguenti”*;

Richiamato il Decreto del 17 marzo 2020, avente ad oggetto *“Misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, con il quale si dispone la normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali, ed in particolare:

- all’art. 1 viene definita come decorrenza delle nuove regole la data del 20 aprile 2020;
- all’art. 3 vengono suddivisi i comuni in fasce demografiche;
- all’art. 4 vengono individuati i valori soglia di massima spesa del personale per fascia demografica;

Considerato che il valore soglia per fascia demografica viene determinato dal rapporto fra spesa del personale dell'ultimo esercizio considerato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (intendendosi il FCDE assestato – da ultimo CdC Campania del 111 del 27/07/2020);

Rilevato che la Circolare esplicativa emanata a firma congiunta dei Ministri della Pubblica Amministrazione, dell'Economia e dell'Interno chiarisce che:

- Le Entrate correnti da considerare siano quelle relative al Titolo I, II e III al netto dell'FCDE;
- Le Spese di personale da considerare, siano quelle relative alle voci riportate nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000 (redditi da lavoro dipendente) nonché i codici di spesa U1.03.02.12.001 (acquisto servizi da agenzie interinali); U1.03.02.12.002 (quota LSU in carico all'ente); U1.03.02.12.003 (cococo e cocopro); U1.03.02.12.999 (altre forme di lavoro flessibile);

Preso atto che prima di procedere al calcolo delle facoltà assunzionali è necessario individuare il valore soglia della spesa di personale, la cui misura massima prevista dall'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 corrisponde per il comune di Afragola al valore indicato per i comuni da 60.0000 a 249.999 abitanti nella percentuale del 27,60%;

Appurato che il valore soglia è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato; Rilevato che il posizionamento del Comune di Afragola rispetto al valore soglia è il seguente: ente fascia G) popolazione tra 60.000 e 249.999 abitanti (valore soglia 27,60%)

Visto il prospetto, che si allega alla presente, trasmesso dal Dirigente del Settore Finanziario, Allegato A, dal quale risulta, in ossequio al citato art. 1 del D.M. 17 marzo 2020, che la spesa del personale complessiva registrata nell'ultimo rendiconto di gestione approvato è stata pari ad € 7.008.700,17 con un incidenza percentuale del 14,73% sul valore delle entrate correnti medie (2020/2022) al netto FCDE pari ad € 47.578.956,14

Spesa personale da ultimo rendiconto di gestione approvato € 7.008.700,17

Entrate correnti medie (2020/2022) al netto FCDE € 47.578.956,14

Individuato l'incremento massimo di spesa ottenuto moltiplicando il valore soglia del 27,60% (tabella 1 DM 17 marzo 2020) per le entrate medie correnti come sopra determinate da cui si desume:

$$47.578.956,14 \times 27,60\% = 13.131.791,90$$

spesa massima non superabile (valore soglia) media entr . val.soglia

$$13.131.791,90 - 7.008.700,17 = 6.123.091,73$$

incremento spesa massima tabella 1 sp.max. sp.pers.ente

Preso atto che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., al netto delle componenti escluse, è pari ad € 12.159.625,92 quale media della spesa di personale 2011–2013, come indicato nel Rendiconto della gestione 2017 approvato con deliberazione del CC n. 71 del 26.07.2018

VISTO, tuttavia, l'articolo 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n.296 che stabilisce l'obbligo di riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Letta la pronuncia della Corte dei Conti, LOMBARDIA/24/2021/PAR del 03.03.2021 “Desumere il dato relativo alla spesa del personale dall'ultimo rendiconto della gestione approvato” - coincidente nella specie con il rendiconto approvato nel corso del medesimo esercizio in cui è adottata la procedura di assunzione di personale – è in linea con la finalità, propria della nuova normativa, di introdurre un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale nell'ottica di una programmazione maggiormente flessibile della spesa per il personale, rimodulabile anche nel corso del medesimo esercizio in cui l'ente procede all'assunzione...”, dove la Corte sembra disegnare un meccanismo di controllo continuo sugli effetti finanziari delle nuove assunzioni;

Letta la deliberazione Corte dei Conti, Sez. Regionale per la Toscana n. 319/2019/PAR, secondo cui “Venuta meno la disposizione recata dall'art. 76 comma 7 del D.L. n. 112/2008, parrebbe dunque caduto il principio del consolidamento delle spese di personale ai fini della capacità assunzionale. In tal senso si sono del resto espresse anche la Sezione regionale dell'Emilia Romagna (delib. n. 170/2014/PAR), la Sezione regionale della Liguria (delib. n. 78/2015/PAR) e, più recentemente, la Sezione regionale Lombardia (delib. n. 302/2018/PAR)”. Ed ancora: “L'art. 19 del D. Lgs. n. 175 cit., richiamato – non a caso - sia dal comune di Foiano della Chiana sia dal comune lombardo nei confronti del quale è stato reso il parere n. 302/2018/PAR, così dispone: “Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici,

annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.” E conclude: “In mancanza, dunque, di una precisa e chiara formulazione normativa, è opinione della Sezione che – nonostante quanto rilevato – non sussista allo stato nell’ordinamento una norma che impone il consolidamento delle capacità assunzionali tra enti locali soci e società partecipate”.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra descritte, dell’ormai unanime interpretazione della Corte dei Conti, di non procedere al consolidamento della spesa di personale della partecipata Afragol@net srl unipersonale, con la spesa di personale del Comune;

PRESO ATTO CHE le trasformazioni effettuate ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 244 del 24/12/2007, art. 3, comma 101, si configurano come “nuove assunzioni” e che pertanto deve avvenire “nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni...” e che invece le integrazioni orarie non si configurano come “nuove assunzioni” ma rilevano ai fini della spesa del personale

DATO ATTO che in data 14 Giugno c.a. il Consiglio Comunale di Afragola con deliberazione n. 61/2022 ha approvato il Rendiconto della Gestione 2021 e con deliberazione n. 62/2022 ha deliberato lo stato di dissesto ai sensi degli artt. 244 e 246 D.Lgs. 267/2000.

VISTA:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 66 / 2023 del 27 / 06 / 2023, avente ad oggetto “APPROVAZIONE Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023 – 2025 Richiesta autorizzazione alla Commissione per la Stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’Interno (COSFEL)”

- la Delibera di Giunta Comunale N. 77/2023 del 19/07/2023 avente ad oggetto RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA EX ART.259 COMMA 6 D.LGS. 267/2000 - Integrazione Deliberazione di G.C. n. 21/2023 ad oggetto “Approvazione del PIAO 2023-2025

- la deliberazione n.69/2023 ad oggetto APPROVAZIONE BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2022-2024 DOPO LA NOTIFICA DELLA PREFETTURA DI NAPOLI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 112584 DEL 02/08/2023

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 12/12/2023 con cui è stato approvato il rendiconto di gestione 2022 e la delibera n. 83 del 12/12/2023 con cui è stata deliberata l’approvazione del Bilancio Consolidato relativo all’anno 2022.

Dato atto che l’Ente ha provveduto in data 18/12/2023 all’invio dei dati di bilancio e del rendiconto alla BDAP di cui all’art. 13, Legge 196/2009

Ritenuto che il Comune presenta comunque gravi carenze di personale e che quindi si conferma nel 2024 la programmazione del fabbisogno del personale 2023/2025, come approvato con deliberazione n. 66 / 2023 del 27 / 06 / 2023, avviato ma non perfezionato in quanto in attesa di approvazione da parte della COSFEL

Considerato che la condizione di dissesto impone all'Ente, ai sensi del comma 6 dell'articolo 259 del D.lgs. 267/2000 ed ai fini della riduzione della spesa, la rideterminazione della dotazione organica con obbligo di dichiarare eccedente il personale in soprannumero rispetto al rapporto medio dipendenti/popolazione di cui all'articolo 263, comma 2 stesso decreto e, che la rideterminazione della dotazione organica è sottoposta ai sensi del comma 7 del medesimo articolo di legge, all'esame della Commissione per la Finanza e degli Organici degli Enti Locali per la relativa approvazione.

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente;

Lette le deliberazioni delle diverse Sezioni Regionali della Corte dei Conti che si sono occupate nel tempo di tale argomento i cui contenuti sono qui trasfusi: (Sez. reg. Lombardia pareri n. 74, 93, 98, 109 e 125 del 2020, Sez. reg. Veneto n. 15/2021, Sez. reg. Emilia-Romagna pareri n. 32/2020 e n. 55/2020);

Tenuto Conto di quanto stabilito dal D.P.R. 24 giugno 2022 n.81, secondo cui il Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, viene assorbito nella apposita sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) Preso atto della ricognizione annuale di eccedenze di personale, attraverso le certificazioni prodotte dai singoli Responsabili dell'Ente, conservate in atti, e che tale ricognizione ha dato esito negativo in riferimento alle eccedenze;

Vista l'asseverazione del collegio dei Revisori del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio resa ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 unitamente al parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge n. 448/2001 ed ivi allegato con parere n.74 del 02/01/2024 prot. n. 0244/2024 del 03/01/2024.

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali

IL RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE

D.ssa Rosa Cuccurese

IL DIRIGENTE

D.ssa Alessandra Iroso

IL SINDACO

LETTA e fatta propria la relazione istruttoria che precede per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisiti in merito alla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 TUEL e smi;

Visto lo Statuto Comunale; propone alla Giunta di

DELIBERARE

Di approvare il “ il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024- 2026, limitatamente alla seguente sezione 3. “Organizzazione e Capitale Umano”, Sottosezione di programmazione 3.3 “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale”, dando atto che è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, parere n.74 del 02/01/2024 prot. n. 0244/2024 del 03/01/2024.

Di dare atto che:

- per tutte le restanti sezioni del PIAO si provvederà con separato atto
 - le capacità assunzionali dell'ente per il triennio 2024/2026 sono quelle riportate nel prospetto allegato sub. A) al presente atto, predisposto ai sensi del citato decreto del 17/3/2020, da cui si rileva che il rapporto tra la spesa di personale 2022 e la media delle entrate correnti 2020/2022 al netto del FCDDE 2022 è pari al 14,73% mentre il valore soglia fissato dal decreto 17/3/2020 per i comuni della fascia demografica ente fascia G) popolazione tra 60.000 e 249.999 abitanti è 27,60%)
 - la spesa media di personale sostenuta dall'ente nel triennio 2011/2013, intesa come spesa massima consentita per il prossimo triennio, calcolata ai sensi dell'art. 1, cc. 557-quater e 562, della Legge n. 296/2006, è pari ad € 12.159.625,92;
 - a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero
- ;- è confermata la dotazione organica, intesa come numero dei dipendenti in servizio, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 77/2023 del 19/07/2023

Di Approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024 – 2026- Annualità 2024” secondo il prospetto allegato “A” che tiene conto della capacità assunzionale teorica dell'Ente, riconfermando per l'annualità 2024 la programmazione del fabbisogno del personale annualità 2023, come approvato con deliberazione di G.C. n. 66 del 27 / 06 / 2023, fabbisogno avviato ma non perfezionato in quanto in attesa di approvazione da parte della COSFEL

Di Dare atto che:

a) il piano di assunzione non comporta il superamento della spesa di personale riferita al valore medio del triennio 2011- 2013 e trova copertura sui competenti capitoli di spesa del personale relativi al bilancio di previsione 2023/2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89/2023 del 29/12/2023

b) a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art. 33 D.Lgs.165/2001, come modificato dall'art. 16 Legge n. 183/2011, il Comune di Afragola non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali dell'ente, per cui il Comune di Afragola non deve avviare nel corso dell'anno 2024 procedure per la dichiarazione di esubero dipendenti.

c) il Comune di Afragola si colloca al di sotto del valore soglia come definito dalla tabella di cui all'art. 4 del DPCM 17 marzo 2020 ed attraverso il presente piano rispetta le soglie di incremento annuo definite nella tabella "A";

d) che la programmazione di cui al presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 557 quater, introdotto dal D.L. n. 90/2014, così come risultante dai prospetti, che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di inviare copia del presente provvedimento alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali (utgautonomie.personaleentilocali@pec.interno.it), nonché alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (COSFEL) (finanzalocale.prot.@pec.interno.it), operanti presso il Ministero dell'Interno, per la prescritta approvazione, ai sensi dell'art. 242, comma 1, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. p), del D.L. n. 213, e dall'art. 243, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000;

Di dare mandato al Segretario Generale, a mezzo del soggetto delegato, dott. Gugliara Giuliano, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica"

Di dare mandato al Segretario Generale a mezzo del soggetto delegato, dott. Gugliara Giuliano, di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113

. Di subordinare le assunzioni programmate al rispetto della normativa in materia, vigente nel tempo, nonché alla citata approvazione da parte della COSFEL

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA

Vista la relazione che precede;

Ritenuta la stesa meritevole di approvazione;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000; con votazione unanime

DELIBERA

Di approvare il “ il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024- 2026, limitatamente alla seguente sezione 3. “Organizzazione e Capitale Umano”, Sottosezione di programmazione 3.3 “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale”, dando atto che è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, parere n.74 del 02/01/2024 prot. n. 0244/2024 del 03/01/2024.

Di dare atto che:

- per tutte le restanti sezioni del PIAO si provvederà con separato atto
 - le capacità assunzionali dell'ente per il triennio 2024/2026 sono quelle riportate nel prospetto allegato sub. A) al presente atto, predisposto ai sensi del citato decreto del 17/3/2020, da cui si rileva che il rapporto tra la spesa di personale 2022 e la media delle entrate correnti 2020/2022 al netto del FCDDE 2022 è pari al 14,73% mentre il valore soglia fissato dal decreto 17/3/2020 per i comuni della fascia demografica ente fascia G) popolazione tra 60.000 e 249.999 abitanti è 27,60%)
 - la spesa media di personale sostenuta dall'ente nel triennio 2011/2013, intesa come spesa massima consentita per il prossimo triennio, calcolata ai sensi dell'art. 1, cc. 557-quater e 562, della Legge n. 296/2006, è pari ad € 12.159.625,92;
 - a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero
- ;- è confermata la dotazione organica, intesa come numero dei dipendenti in servizio, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 77/2023 del 19/07/2023

Di Approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024 – 2026- Annualità 2024” secondo il prospetto allegato “A” che tiene conto della capacità assunzionale teorica dell'Ente, riconfermando per l'annualità 2024 la programmazione del fabbisogno del personale annualità 2023, come approvato con deliberazione di G.C. n. 66 del 27 / 06 / 2023, fabbisogno avviato ma non perfezionato in quanto in attesa di approvazione da parte della COSFEL

Di Dare atto che:

a) il piano di assunzione non comporta il superamento della spesa di personale riferita al valore medio del triennio 2011- 2013 e trova copertura sui competenti capitoli di spesa del personale relativi al bilancio di previsione 2023/2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89/2023 del 29/12/2023

b) a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art. 33 D.Lgs.165/2001, come modificato dall'art. 16 Legge n. 183/2011, il Comune di Afragola non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali dell'ente, per cui il Comune di Afragola non deve avviare nel corso dell'anno 2024 procedure per la dichiarazione di esubero dipendenti.

c) il Comune di Afragola si colloca al di sotto del valore soglia come definito dalla tabella di cui all'art. 4 del DPCM 17 marzo 2020 ed attraverso il presente piano rispetta le soglie di incremento annuo definite nella tabella "A";

d) che la programmazione di cui al presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 557 quater, introdotto dal D.L. n. 90/2014, così come risultante dai prospetti, che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di inviare copia del presente provvedimento alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali (utgautonomie.personaleentilocali@pec.interno.it), nonché alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (COSFEL) (finanzalocale.prot.@pec.interno.it), operanti presso il Ministero dell'Interno, per la prescritta approvazione, ai sensi dell'art. 242, comma 1, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. p), del D.L. n. 213, e dall'art. 243, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000;

Di dare mandato al Segretario Generale, a mezzo del soggetto delegato, dott. Gugliara Giuliano, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica"

Di dare mandato al Segretario Generale a mezzo del soggetto delegato, dott. Gugliara Giuliano, di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113

. Di subordinare le assunzioni programmate al rispetto della normativa in materia, vigente nel tempo, nonché alla citata approvazione da parte della COSFEL

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



MARIO NUNZIO
ANASTASIO
04.01.2024
13:59:40 UTC



ANTONIO
BRUNONE
Deft. N° 60001/2024 del 04/01/2024
04.01.2024 14:21:00
UTC



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

ALLEGATO C

Anno 2024					
Descrizione	Tip. Contrattuale	N.	Facoltà assunzionali	Spesa annua	Modalità assunzione
limite 2024			€ 13.131.791,90		
spesa del personale al 31/12/2023			€ 7.274.347,09		
Totale facoltà assunzionali			€ 5.857.444,81		
Istruttore Amministrativo Geometra	T. Ind. Full Time	2	€ 31.328,79	€ 62.657,58	utilizzo di graduatorie/mobilità/concorso pubblico
Dirigente PM	T. Det. Art. 110	1	€ 61.183,55	€ 61.183,55	selezione pubblica art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000
Funzionario contabile	T. Ind. Full Time	3	€ 33.993,28	€ 101.979,84	mobilità/utilizzo di graduatorie altri enti/concorso pubblico
Funzionario tecnico ambientale	T. Ind. Full Time	2	€ 33.993,28	€ 67.986,56	utilizzo di graduatorie/mobilità/concorso pubblico
Istruttore Amministrativo	T. Ind. part Time	7	€ 15.664,40	€ 109.650,77	Utilizzo graduatorie altri enti/concorso pubblico
Funzionario amministrativo	T. Ind. Full Time	7	€ 33.993,28	€ 237.952,96	utilizzo di graduatorie altri enti/concorso pubblico
Istruttore di Vigilanza	T. indet. Full Time	15	€ 2.458,09	€ 36.871,40	Trasformazione da p.time a f.time
Istruttore Amministrativo	T. indet. Full Time	2	€ 2.458,09	€ 4.916,18	Trasformazione da p.time a f.time
Funzionario amministrativo	T. Ind. Full Time	5	€ 2.664,53	€ 13.322,65	Progressioni verticali
Istruttore Amministrativo/ Contabile	T.Ind. Full Time	3	€ 31.328,79	€ 93.986,37	Mobilità/Utilizzo graduatorie/concorso pubblico
Funzionario di Vigilanza	T. Ind. Full Time	1	€ 33.993,28	€ 33.993,28	utilizzo di graduatorie/mobilità/concorso pubblico
Istruttore informatico	T.Ind. part Time	1	€ 31.328,79	€ 15.664,40	Mobilità/Utilizzo graduatorie/concorso pubblico
Totale spesa (*)				€ 840.165,53	
Resto facoltà assunzionali 2023			€ 5.017.279,27		





Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

Anno 2025					
Descrizione	Tip. Co	Numero	Facoltà assunzio	Spesa annua	Modalità assunzione
limite 2024			€ 9.498.730,53		
Totale facoltà assunzionali			€ 1.680.331,07		
Istruttore di vigilanza	T. Ind. Full Time	4	€ 31.328,79	€ 125.315,16	concorso pubblico/utilizzo di graduatorie altri enti
Funzionario tecnico	T. Ind. Full Time	2	€ 2.664,53	€ 5.329,06	Progressioni verticali
Totale spesa (*)					€ 130.644,22
Anno 2026					
Descrizione	Tip. Co	Numero	Facoltà assunzio	Spesa annua	Modalità assunzione
limite 2024			€ 9.498.730,53		
Totale facoltà assunzionali			€ 9.368.086,31		





Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

b) ENTRATE CORRENTI DA ULTIMI TRE RENDICONTI APPROVATI					
ANNO	TITOLO 1	TITOLO 2	TITOLO 3	TOTALE	MEDIA
2020				63.696.793,44	
2021				58.923.119,80	
2022				51.991.577,52	
				174.611.490,76	58.203.830,25
A SOTTRARRE FCDE STANZIATO ANNO 2022 PARTE CORRENTE (cap. 870/05 e 870/06)					10.624.874,11
TOTALE					47.578.956,14

a) SPESA PERSONALE DA RENDICONTO 2022	
IMPEGNI DI COMPETENZA PERSONALE DIPENDENTE COME RISULTANTE DA BDAP	7.008.700,17
TOTALE	7.008.700,17





Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

VALORE SOGLIA COMUNE DI AFRAGOLA		14,73
Entrate correnti medie 2020 - 2022	47.578.956,14	
percentuale 27,60%	13.131.791,90	
spesa personale 2022	7.008.700,17	
spesa massima non superabile	6.123.091,73	
spesa assunzionale annua 2024	840.165,53	
spesa sostenibile ulteriormente	5.282.926,19	





COMUNE DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Allegato al verbale n. 74 del 2 gennaio 2024

OGGETTO: Parere del collegio dei Revisori del comune di Afragola alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 156/2023 del 29/12/2023 ad oggetto «Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 – ai sensi dell’art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 limitatamente alla sezione 3. “Organizzazione e Capitale Umano”».

Si premette che:

- Il comune di Afragola ha dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione di C.C. n. 62 del 14.06.2022;
- l’art. 19, c. 8, legge 448/2001 prevede che l’organo di revisione economico finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all’art 39, L. n. 449/97 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l’art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l’organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell’art. 33, D.L. n. 34/2019, avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall’art. 1, cc. 557 e segg., L. 296/2006 (legge finanziaria 2007);
- nelle spese di personale rientrano tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell’art. 90 e 110 del Tuel, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente;
- l’art. 21-bis del D.L. n. 104/2023 (Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio), di interpretazione autentica dell'articolo 163, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, chiarisce che, in esercizio provvisorio, tra le spese correnti impegnabili rientrano anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario pluriennale;
- il medesimo articolo, al successivo comma 2, prevede che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in crisi finanziaria, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria e già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio;

- la Conferenza Stato – Città del 21 dicembre 2023 ha espresso con propria delibera parere favorevole alla proroga del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali al 15 marzo 2024. Il decreto di proroga del Ministro dell'Interno è in corso di emanazione e dovrebbe esplicitare, come di consueto, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per gli enti che non abbiano già provveduto all'approvazione del bilancio, fino al nuovo termine.

Con la proposta di deliberazione in oggetto, la G.C. approva il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, limitatamente alla sezione 3. "Organizzazione e Capitale Umano".

In sostanza, l'Amministrazione rimodula il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023 – 2025 approvato con la Delibera di Giunta Comunale n. 66/2023 del 27/06/2023 e trasmesso alla Commissione per la Stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno (COSFEL) confermando la dotazione organica rideterminata, ex art. 259 comma 6 d.lgs. 267/2000, con la delibera di Giunta Comunale n. 77/2023 del 19/07/2023, anche ad integrazione della deliberazione di G.C. n. 21/2023 ad oggetto "Approvazione del PIAO 2023-2025".

La proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 156/2023 del 29/12/2023 approva esclusivamente la sezione 3. "Organizzazione e Capitale Umano" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 per consentire di integrare l'istruttoria in corso presso la COSFEL del piano assunzionale previsto nel precedente PIAO 2023-2025 che, per l'anno 2023, non ha ricevuto l'autorizzazione della COSFEL in quanto mancava l'approvazione del bilancio consolidato 2022 intervenuta in data 12/12/2023 con delibera di Consiglio Comunale n. 83.

In pari data, con delibera di Consiglio Comunale n. 82, è stato approvato il rendiconto di gestione 2022 e, in data 18/12/2023, l'Ente ha provveduto all'invio dei dati del rendiconto 2022 e del bilancio consolidato alla BDAP di cui all'art. 13, Legge 196/2009.

Infine, in data 29.12.2023, con deliberazione n.89, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025.

Con precedente parere, allegato al verbale n. 42/2023 del 27 giugno 2023, il Collegio si era espresso favorevolmente sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 82/2023 del 14.06.2023, divenuta la n. 66/2023 del 27/06/2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2023 – 2025. Richiesta autorizzazione alla Commissione per la Stabilità finanziaria degli enti locali presso il ministero dell'interno (COSFEL)".

Nella proposta di delibera sottoposta in data odierna al Collegio è contenuto l'allegato C nel quale è esposto il nuovo piano che trasla al 2024 le assunzioni programmate per il 2023 e così quelle del 2024 al 2025. Per il 2025 non erano previste assunzioni e, pertanto, non vengono programmate assunzioni per il 2026.

Nella proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 156/2023 del 29/12/2023 è dato atto che:

- la spesa del personale complessiva registrata nell'ultimo rendiconto di gestione approvato è stata pari ad € 7.008.700,17 con un'incidenza percentuale del 14,73% sul valore delle entrate correnti medie (2020/2022) al netto FCDE pari ad € 47.578.956,14, rispetto al valore soglia del 27,60% (pari a € 13.131.791,90) di cui alla tabella 1 del D.M. 17 marzo 2020 per i comuni della fascia demografica ente fascia G) popolazione tra 60.000 e 249.999 abitanti;

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- la spesa media di personale sostenuta dall'ente nel triennio 2011/2013, intesa come spesa massima consentita per il prossimo triennio, calcolata ai sensi dell'art. 1, cc. 557-quater della Legge n. 296/2006, è pari ad € 12.159.625,92, risulta ben superiore a quella programmata. Infatti, la spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato è pari, al 31.12.2022, a € 7.008.700,17, le previsioni al 2023 ammontano a € 7.248.365,65, gli incrementi di spesa a regime per le assunzioni programmate sono pari a € 840.165,53 per il 2024 e a € 130.644,22 per il 2025, al lordo delle economie che deriveranno dalle previsionali cessazioni 2023/2025 pari ad € 895.502,39 di cui euro 537.995,02 durante l'esercizio 2023, euro 210.860,49 durante l'esercizio 2024 ed euro 146.646,88 durante l'esercizio 2025;
- il piano assunzionale per il triennio 2024-2026 trova copertura sui competenti capitoli di spesa del personale del bilancio di previsione 2023/2025, per euro 7.749.224,00 esercizio 2024 ed euro 7.714.224,00 esercizio 2025;
- all'esito della ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale eseguita con delibera di G.C. n. 66 del 27/06/2023, non emergono situazioni di personale in esubero a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è confermata la dotazione organica, intesa come numero dei dipendenti in servizio, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 77/2023 del 19/07/2023;
- l'Ente è in regola con le quote d'obbligo relative alle assunzioni delle categorie protette previste dalla legge n.68/1999 e dalla vigente normativa;
- l'Ente non deve effettuare stabilizzazioni di personale con contratto a tempo determinato o previste da altre normative.

Tutto ciò premesso,

Considerato che alcune assunzioni vanno a integrare dipendenti che nel periodo 2024/2026 andranno a cessare

Visto

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
- il D.M. 17 marzo 2020;
- l'art. 21-bis del d.l. n. 143/2023;

ACCERTA

- che il Piano Triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2023 – 2026 rispetta i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- che al momento e anche dopo l'incremento di personale previsto col piano triennale in oggetto, non si segnalano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale sia in relazione alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, nel testo da ultimo modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011;

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- che il piano di assunzione non comporta il superamento della spesa di personale riferita al valore medio del triennio 2011 – 2013 e trova copertura sui competenti capitoli di spesa del personale relativi al bilancio pluriennale 2023-2025, annualità 2024-2025, approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 29.12.2023.

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto e raccomanda di provvedere alla necessaria copertura finanziaria nel prossimo bilancio di previsione pluriennale 2024 – 2026.


Avv. Prof. Carmine Cossiga

 **CARMINE
COSSIGA**

Dott. Giuseppe Annese

 **GIUSEPPE
ANNESE**

Dott. Gennaro Iervolino

 Gennaro
Iervolino
02.01.2024
19:40:47
GMT+01:00



Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 - ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 limitatamente alla sezione 3. "Organizzazione e Capitale Umano"

Il Dirigente del SERVIZIO AFFARI GENERALI a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Afragola, 04/01/2024





Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 - ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 limitatamente alla sezione 3. "Organizzazione e Capitale Umano"

Il Dirigente del SETTORE FINANZIARIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Afragola, 04/01/2024



Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
ANTONIO PANNONE

Segretario Generale
MARIO NUNZIO ANASTASIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Afragola, 04/01/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 04/01/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 1/2024 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Afragola, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

